

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/CG

La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva,

attesa la necessità di avviare la procedura per la nomina dei Giudici Sportivi Nazionali presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B e presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e di fissare i termini e le modalità di presentazione delle candidature.

delibera

di fissare il termine del 27 giugno 2012 ore 19:00, per la presentazione delle relative candidature, secondo il modello allegato sub. a), che dovranno pervenire alla Segreteria della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, Via G. Allegri, n. 14, 00198 Roma ovvero a mezzo fax n. 06.84912525.

I requisiti per la nomina sono stabiliti dall'art. 35, dello Statuto federale che si allega sub. b).

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GIUGNO 2012

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)

Alla
Commissione di garanzia della giustizia sportiva
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Allegri 14
00198 Roma

Il sottoscritto, nato a, il,
residente in, via, n. ... C.A.P.....

chiede

che la Commissione di garanzia della giustizia sportiva voglia esaminare la propria
candidatura per la nomina degli Organi giudicanti della Giustizia Sportiva (indicare
eventuali preferenze).....

Il sottoscritto dichiara:

1) di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto federale e del Codice di
giustizia sportiva, nonché di ogni altra disposizione regolamentare riguardante gli
organi di giustizia sportiva, i requisiti per la nomina e le situazioni di incompatibilità.

2) che non sussiste nei suoi confronti alcuna delle cause ostative o di
incompatibilità di cui all'art. 34, comma 16, dello Statuto federale e all'art. 10 delle
N.O.I.F.

(Barrare le caselle d'interesse)

3.a) che non è stato condannato, ancorchè con sentenza penale non definitiva,
per i delitti indicati nell'art. 22bis, comma 1 delle NOIF;

ovvero

3.b) che è stato condannato, ancorchè con sentenza penale non definitiva, per i
delitti indicati nell'art. 22bis, comma 1 delle NOIF;

4.a) che non è sottoposto e/o che non è stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale;

ovvero

4.b) che è sottoposto e/o che è stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale

5.a) che non si trova in una delle condizioni di cui all'art. 51, punti 2, 3 e 5 prima parte, del codice di procedura civile, rispetto a tesserati federali, a soci di società affiliate alla FIGC o a non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo di società affiliate alla FIGC;

ovvero

5.b) che si trova, in una delle condizioni di cui all'art. 51, punti 2, 3 e 5 prima parte del codice di procedura civile, rispetto a tesserati federali, a soci di società affiliate alla FIGC o a non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo di società affiliate alla FIGC.

(Indicare le singole condizioni in cui si trova il candidato e nei confronti di quali soggetti)

6a) ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Dlgs n. 165/2001, di non essere dipendente di alcuna pubblica amministrazione;

ovvero

6.b) ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Dlgs n. 165/200, di essere dipendente di pubblica amministrazione e di obbligarsi a depositare entro 30 giorni dalla eventuale nomina, l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dalla amministrazione competente.

Il sottoscritto, in caso di nomina, si obbliga a comunicare senza indugio alla F.I.G.C., alla Commissione di garanzia della giustizia sportiva ed al Presidente dell'Organo di giustizia del quale è componente, il sopravvenire di situazione di incompatibilità e/o il venir meno dei requisiti alla nomina nell'organo di giustizia sportiva, nonché il sopravvenire di ogni situazione che rientrasse nelle ipotesi di cui ai punti 3.b), 4.b), 5.b) e 6.b).

Lo scrivente si impegna sin d'ora alla osservanza di ogni disposizione di legge, federale e comunque dell'ordinamento sportivo, ed in particolare alla osservanza dell'obbligo di riservatezza e di quello di partecipazione alle attività di detti organi, nonché a non rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali fosse chiamato a pronunciarsi.

Lo scrivente si impegna a presentare apposita dichiarazione di accettazione della nomina.

Le dichiarazioni contenute nella presente sono state rilasciate dal sottoscritto assumendosi ogni responsabilità penale e civile in caso di mendace dichiarazione

Allega:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) *scheda di sintesi*, debitamente compilata.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.

COMMISSIONE DI GARANZIA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC

SCHEDA DI SINTESI

Nome:
Cognome:
Luogo e data di nascita:
Luogo di residenza:
Recapiti telefonici:
Recapito telefax:.....
Indirizzo di posta elettronica:
Codice fiscale:

REQUISITI PER LA NOMINA

A) TITOLI PROFESSIONALI

B) SPECIFICA COMPETENZA ED ESPERIENZA NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

STATUTO FIGC**Art. 35*****Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva***

1. Possono essere nominati componenti della Corte di giustizia federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
 - c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
2. Possono essere nominati Giudici sportivi nazionali e componenti della Commissione disciplinare nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
 - d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
3. Possono essere nominati componenti aggiunti della Commissione disciplinare nazionale coloro che siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie economico-aziendali, anche a riposo;
 - c) dottori commercialisti con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, anche a riposo.
4. Possono essere nominati Procuratore federale, Procuratore federale vicario e Vice procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
 - c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo;
 - d) dipendenti delle Forze dell'ordine con almeno dieci anni di anzianità come ufficiali superiori o come funzionari equiparati anche a riposo;
5. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economico-finanziarie, anche a riposo;
 - b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
 - d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo;
 - e) dottori commercialisti con almeno sei anni di iscrizione all'albo professionale, anche a riposo;
 - f) laureati che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
6. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti delle Commissioni disciplinari territoriali coloro che siano:
 - a) laureati in giurisprudenza;
 - b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
 - c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.